



COMUNICATO ALLE STRUTTURE

ACCORDO RAGGIUNTO IN ABI SU MERCATO DEL LAVORO E OCCUPAZIONE GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 2009

A tarda serata del 16 dicembre 2009 è stato raggiunto un accordo tra le Segreterie nazionali Dircredito, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Silcea, Sinfub, Ugl Credito e Uilca e la delegazione ABI sui temi delle tutele occupazionali in particolare per quelle fasce di settore che gli strumenti attuali non sono stati in grado di coprire.

L'accordo è stato raggiunto a conclusione di una serie di incontri iniziati nel mese di luglio sui temi dell'occupazione e della situazione del settore che ha portato Abi a condividere quanto sostenuto dalle organizzazioni sindacali relativamente alla necessità di regolamentare una sezione emergenziale all'interno del Fondo esuberi.

Le previsioni consistono sostanzialmente nell'istituzione di una sezione emergenziale con le coperture finanziarie necessarie reperite all'interno del fondo esuberi attraverso l'utilizzo del 50% dei fondi giacenti (di cui parte dei finanziamenti alla formazione non utilizzati) e del restante 50% a carico delle Aziende e la riqualificazione e allocazione del personale tramite forme di outplacement.

Nel dettaglio l'accordo contiene:

- 1) Un avviso comune che con l'intervento delle Segreterie Nazionali si prefigga lo scopo di favorire il raggiungimento delle intese aziendali sull'utilizzo delle risorse del fondo per finalità formative (sperimentale per il periodo della giacenza)
- 2) L'utilizzo delle risorse giacenti presso il fondo di solidarietà, con una percentuale del 15% di solidarietà e 20% per creare la sezione emergenziale
- 3) La congruità nel tempo delle dotazioni finanziarie, le verifiche entro ottobre 2010 sul contributo ordinario (0,50)
- 4) L'aggiornamento della misura dell'assegno ordinario in caso di sospensione temporanea dell'attività di lavoro ai sensi del D.M. 28 Aprile 2000 n. 158 con la revisione dei massimali calcolata nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile come segue:
 - euro 1.078 se la retribuzione lorda mensile è inferiore a 1.984
 - euro 1.242 se la retribuzione lorda mensile è compresa tra 1.984 e 3.137
 - euro 1.569 se la retribuzione lorda mensile è superiore a 3.137.
- 5) La definizione della Sezione emergenziale a favore dei colleghi licenziati da Aziende in crisi non appartenenti a Gruppi, in cui le questioni occupazionali non siano risolvibili né con il ricorso al Fondo Esuberi, né con le misure previste dal CCNL:

- La durata massima dell'erogazione dell'assegno mensile 24 mesi per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria
 - il supporto di formazione e riqualificazione;
 - la ricollocazione professionale entro 12 mesi
- 6) Le condizioni di accesso alla sezione emergenziale e l'erogazione delle prestazioni sono subordinate all'espletamento delle procedure preventive contrattuali e di legge che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

In questi casi Azienda e Fondo dovranno erogare, integrando il trattamento di disoccupazione previsto dalla legge rivalutato negli importi di cui al punto 4, una somma così calcolata:

- 80% della retribuzione tabellare lorda mensile spettata al lavoratore con un massimale pari a euro 2.220 lordi mensili per retribuzioni annue fino a euro 38.000
- 70% della retribuzione tabellare lorda mensile spettata al lavoratore con un massimale pari a euro 2.500 lordi mensili per retribuzioni annue fino a euro 50.000
- 60% della retribuzione tabellare lorda mensile spettata al lavoratore con un massimale pari a euro 3.500 lordi mensili per retribuzioni annue oltre euro 50.000

Le Parti hanno convenuto che in caso di fallimento o messa in liquidazione dell'azienda in crisi l'importo del trattamento è a totale carico del fondo, su questo aspetto verrà avviato un approfondimento con l'INPS.

- 7) Incentivi all'occupazione sono previsti per le aziende, che applicano il CCNL di settore, ed assumono gli stessi lavoratori a tempo indeterminato nel periodo in cui fruiscono delle prestazioni regolate dall'accordo.

In caso di assunzione a tempo indeterminato di questi lavoratori le prestazioni erogate per i 24 mesi andranno a favore dell'Azienda.

Il supporto e la riqualificazione professionale che precedono il periodo di cessazione del rapporto di lavoro anche attraverso interventi formativi ricorrendo al fondo FBA. La formazione e la riqualificazione successiva alla cessazione del rapporto di lavoro saranno finanziate attraverso la "sezione emergenziale".

Ulteriori precisazioni

L'accordo contiene inoltre la conferma della legittimità delle clausole contenute nel CCNL negli art. 18 e 19 relativamente alle deroghe di cui all'art. 2103 c.c.(demansionamento) in occasione di problemi occupazionali e azioni congiunte da promuovere nei confronti delle Istituzioni sui temi: occupazione e decontribuzione/defiscalizzazione del salario variabile, intervento per ripristinare un più favorevole regime fiscale per il fondo di solidarietà e per rimodulare il contributo di disoccupazione ai fini dell'utilizzo di solidarietà.

Le segreterie nazionali

Dircredito, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Silcea, Sinfub, UGL Credito, Uilca

Le Segreterie Nazionali

Roma, 16 dicembre 2009